

A.S.D. TEAM BIKE VESUVIO

Sede in VIA PASSANTI SCAFATI 168 - BOSCOREALE (NA)

Codice Fiscale 90063070636

Partita Iva 06041301216



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitrè il giorno 20 Aprile alle ore 15,00 presso lo Studio del Dottore Tarallo Pasquale sito in Pompei alla Via Carlo Alberto I Traversa n. 12 si è riunita l'assemblea dei Soci, per discutere sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Revisione ed aggiornamento Statuto in ottemperanza al Decreto 5 Ottobre 2022 n.163 e in seguito alla comunicazione Dipartimento Generale Politiche Sociali Terzo Settore Prot. 2023. 0194167
2. Modifica denominazione sociale ai sensi dell'art. 12 del C.T.S. e circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.20/2018
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea Vitiello Domenico che chiama a fungere da segretario il socio Raimo Catello.

Il Presidente dopo aver constatato la validità dell'assemblea, la dichiara atta a deliberare.

Sul capo I dell'ordine del giorno il Presidente relaziona ai soci sulla necessità di procedere alla revisione dello Statuto dell'associazione per renderla conforme a quanto disposto dalle novità introdotte dalle norme in materia di associazioni sportive e specificamente dal D/Lgs. 36/2021 in vigore dal 17/11/2022 e in ottemperanza ai fini della domanda d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si rende noto che bisogna procedere nello specifico alla modifica statutaria relativamente a scopi e finalità, materia di diritto di voto, materia di competenze inderogabili dell'Assemblea e scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

A tal fine il Presidente legge lo Statuto modificato di cui i presenti sono già edotti.

Sul punto l'assemblea ne prende atto e dopo un'ampia e proficua discussione delibera all'unanimità affinché lo Statuto venga revisionato e reso conforme alle novità in materia e alle richieste per iscrizione dell'associazione nel RUNTS e conferisce mandato al Presidente per la predisposizione degli adempimenti burocratici del caso.



Sul capo II dell'ordine del giorno il Presidente relaziona ai soci della necessità di modificare la denominazione sociale da "A.S.D. TEAM BIKE VESUVIO" in "A.S.D. TEAM BIKE VESUVIO ETS" così come previsto dall'art. 12 del C.T.S. e circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.20/2018.

Sul punto l'assemblea ne prende atto e dopo un'ampia e proficua discussione delibera all'unanimità affinché la denominazione sociale sia variata per dar seguito alle leggi in materia e conferisce mandato al Presidente per la predisposizione degli adempimenti burocratici del caso.

Alle ore 16,30 non essendovi altro da discutere né da deliberare l'assemblea viene dichiarata conclusa.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Raimo Catello

IL PRESIDENTE

Vitiello Domenico

Agenzia Entrate  Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia
Atto registrato al n. 876 13
In data 24 APR. 2023
Totale versato € 5.776
Il Direttore Territoriale

DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTON. 223
DEL.

ASSISTENTE TRIBUTARIO
LUIGI LEONE





RECEIVED
JAN 10 1914
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED
JAN 10 1914
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED
JAN 10 1914
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita In Boscoreale, Via Passanti Scafati n. 168, associazione denominata: "A.S.D. TEAM BIKE VESUVIO ETS"

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

- a) l'organizzazione e la promozione e la gestione di attività e manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
- b) la promozione e la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) la formazione, la didattica, la preparazione e l'aggiornamento e l'assistenza tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
- d) L'avviamento allo sport di under 18, over 60 e persone svantaggiate.

E) Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica in convenzione con gli istituti scolastici per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.



L'associazione potrà esercitare attività sportive culturali diverse da quella principale con carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali con organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e potrà richiedere ed ottenere, a seconda della presenza di requisiti tutte le agevolazioni fiscali previste dalle leggi in materia.

Si fa presente che l'individuazione delle attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 117/2017 – Codice Terzo Settore, viene rimessa all'organo di amministrazione.

Si fa presente che l'associazione assume la veste giuridica, anche nella denominazione sociale di ETS in ottemperanza ai decreti e alle leggi in materia verrà iscritta agli organi sportivi di competenza e più specificamente l' RNASD, RUNTS al fine di richiedere iscrizione per ottenimento del 5x1000.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della sportività in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Possono essere ammessi anche coloro che intendono partecipare e contribuire alla vita associativa in qualità di tesserati previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dal Consiglio Direttivo.

Pertanto si fa espressa distinzione tra la qualità di socio (votante in assemblea con il cui voto all'interno della stessa può assumere decisioni) e tesserato (non votante in assemblea che aderisce all'associazione con finalità di mera partecipazione alla vita associativa).

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni e non, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo massima partecipazione degli

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.



L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

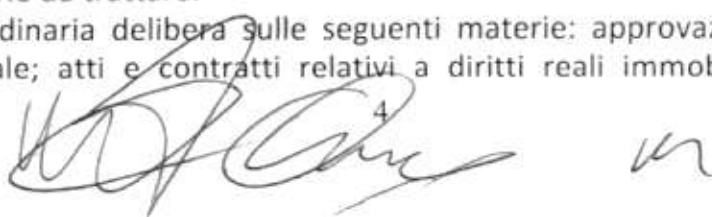
Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Ai sensi dell'articolo 21 c.c. le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e

Handwritten signature and initials in black ink at the bottom of the page.

sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.



Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti del consiglio direttivo e dell'assemblea in ottemperanza all'art. 25 co. 1 del C.T.S. :

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) nominare e revocare, quando previsto, al ricorrere degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, un Organo di Controllo e/o di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti negli appositi registri ;
- f) approvare il bilancio;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- i) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 6



m) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato anche tra associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e re-esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 22 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; - dai contributi di enti ed associazioni;
- da lasciti e donazioni,
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. - da sponsorizzazione.



Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 24 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale.

Articolo 25 - SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli enti del Terzo Settore e in subordine le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana, del Coni e le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 21/04/2023 come da verbale assemblea dei soci.

